

## **TI\_GERICHTE 52.2018.329 vom 7. Juni 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-06-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2018.329](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2018.329)

FR: TI\_GERICHTE 52.2018.329 du 7 juin 2018

IT: TI\_GERICHTE 52.2018.329 del 7 giugno 2018

### **Regeste**

Esame di capacità di notariato

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 102 cpv. 1 della legge sul notariato del 26 novembre 2013 (LN; RL 952.100). La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla decisione impugnata (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmM; RL 165.100), è certa. Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmM), è dunque ricevibile in ordine.

#### **E. 1.2**

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, integrati dal carteggio prodotto dalla Commissione, completato con la scheda di valutazione dell'esame scritto di cui si è detto in narrativa. Neppure l'insorgente sollecita l'assunzione di ulteriori mezzi di prova.

#### **E. 2**

Nell'ambito del controllo di decisioni in materia di valutazioni scolastiche e professionali, specie quando si tratta di pronunciarsi su giudizi che richiedono e presuppongono la conoscenza della personalità del candidato o dell'allievo oppure conoscenze scientifiche o tecniche, l'autorità di ricorso, sebbene abbia piena cognizione del fatto e del diritto, dà prova di un certo riserbo nel controllo dell'apprezzamento riservato all'esaminatore. In materia di correzione di lavori scientifici esiste infatti generalmente un certo margine discrezionale, che fa sì che il medesimo lavoro possa essere valutato in maniera diversa anche da esperti. Un controllo giudiziario più completo si giustifica invece per i vizi di procedura o per le valutazioni manifestamente sbagliate della prova fornita dal candidato o ancora quando risulta che l'autorità esaminatrice si è lasciata influenzare nel proprio giudizio da motivi che non presentano alcuna relazione con l'esame (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.4.1; STA 52.2014.247 del 23 marzo 2015 consid. 2 e rimandi, confermata da STF 2D\_23/2015 del 14 settembre 2015). Non basta pertanto che una valutazione sia opinabile o criticabile per condurre a un risultato diverso; al contrario, il metro di giudizio adottato dalla commissione non può essere rimesso in discussione alla leggera, poiché altrimenti verrebbero messe a repentaglio l'uniformità di giudizio e la parità di trattamento dell'intera sessione d'esame (cfr. decisione Commissione di ricorso sulla magistratura del 24 giugno 2015 confermata da STF 2D\_48/2015 del 1° agosto 2016 in: RtiD I-2017 n. 7; STA 52.2017.445 dell'8 agosto 2018 consid. 2).

#### **E. 3.1**

In concreto, la prova scritta oggetto del contendere si basava su un caso pratico, che in sintesi verteva sulla volontà di due soci di una società a garanzia limitata ( R\_\_\_\_\_ Sagl di \_\_\_\_\_) - avente un capitale sociale di fr. 20'000.-, suddiviso in 20 quote da nominali fr. 1'000.- ciascuna - di acquisire da una società italiana (B\_\_\_\_\_ Srl, \_\_\_\_\_) il 70% delle azioni di un'altra società (F\_\_\_\_\_ SpA di \_\_\_\_\_) da lei detenute, in cambio di una partecipazione nella Sagl, da realizzarsi mediante un aumento del capitale. La partecipazione al capitale sociale della Sagl della nuova socia non doveva però superare nominali fr. 10'800.- (futura quota sociale). Ai fini dell'esame, i candidati erano chiamati a redigere gli atti pubblici necessari per l'iscrizione dell'intera operazione nei pubblici registri (indicando in modo preciso gli eventuali inserti, senza allestirli), stilando anche l'istanza/e da inoltrare al registro di commercio cantonale. Eventuali dati mancanti necessari per lo svolgimento della prova potevano essere scelti liberamente.

### **E. 3.2**

La ricorrente ha preparato due atti pubblici (accompagnati da inserti), in sintesi: uno (1) relativo al verbale dell'assemblea generale straordinaria dei soci della R\_\_\_\_\_ Sagl, sedente per deliberare (a) l'inclusione nello scopo sociale della possibilità di partecipare in società svizzere ed estere e (b) l'aumento del capitale sociale da fr. 20'000.- a 30'800.- (mediante l'emissione di 108 quote sociali di nominali fr. 100.-), con soppressione del diritto d'opzione dei soci. L'altro rogito (2) riguarda invece il verbale della gerenza della Sagl, sedente per constatare l'aumento di capitale deciso dall'assemblea dei soci e modificare di conseguenza lo statuto. La candidata ha inoltre stilato un'istanza indirizzata all'Ufficio del registro di commercio, con cui ha notificato la modifica dello statuto (nuovo scopo sociale) e l'aumento del capitale sociale.

### **E. 4.1**

Dalla decisione impugnata, unitamente alle spiegazioni fornite dalla Commissione in questa sede, risulta anzitutto che gli esaminatori hanno valutato molto negativamente il fatto che la candidata, a differenza di tutti gli altri, non abbia stilato un atto pubblico per la "modifica del taglio" delle quote sociali, senza darne ragione nel proprio atto e senza valutare le possibili gravi ripercussioni sul diritto di voto (dovute alla coesistenza di quote dal valore nominale diverso e al fatto che lo statuto preveda che il diritto di voto si determini in base al valore nominale oppure in base al numero di quote). Stando alla scheda (griglia) di valutazione agli atti (doc. 4), per questa omissione l'insorgente è stata penalizzata con 10 punti, a cui se ne sono aggiunti altrettanti per la conseguente mancata modifica dello statuto e pure per la relativa istanza a registro di commercio.

### **E. 4.2**

La ricorrente contesta che in tale omissione possa essere ravvisato un errore. Rileva come a differenza della società anonima, nella società a garanzia limitata possano coesistere quote sociali di taglio diverso. Considerato che il testo d'esame era silente su una volontà delle parti di avere quote sociali dello stesso taglio e che richiedeva unicamente di redigere gli atti necessari, nulla le avrebbe impedito di procedere all'aumento del capitale mediante emissione di quote di taglio diverso (da fr. 100.-). Afferma che nessuna modifica dello statuto si sarebbe di conseguenza imposta: per legge, la regola generale sarebbe la determinazione del diritto di voto in base al valore nominale delle quote (art. 806 cpv. 1 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911; CO; RS 220). Non avendo la Commissione esaminatrice allegato lo statuto della Sagl, ben poteva ritenere che contenesse una

regolamentazione standard del diritto di voto (basata sul valore nominale e non sul numero di quote).

#### **E. 4.3**

Ora, è ben vero che in una società a garanzia limitata possono coesistere quote con valore nominale diverso e che, in base all'art. 806 cpv. 1 CO, il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Secondo il cpv. 2 dell'art. 806 CO, tuttavia, lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto (fermo restando che, in questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali). Confrontato con un aumento di capitale sociale che comporta l'emissione di nuove quote sociali con differente valore nominale, un notaio diligente - cui corre tra l'altro l'obbligo di vegliare affinché nessuna parte venga indotta a stipulare diversamente da quanto realmente voluto (art. 5 cpv. 2 LN) e di informare le parti sul contenuto e la portata di un atto pubblico (cfr. art. 6 cpv. 1 LN) - non può quindi oggettivamente ignorare questo aspetto. A maggior ragione un candidato che si presta ad assumere il pubblico ministero. Il diritto di voto costituisce infatti uno dei diritti più importanti di partecipazione di un socio, con il quale esercita i propri diritti di nomina e deliberazione e concorre quindi alla formazione della volontà della società. Proprio perché non le era noto l'istoriato della società e non disponeva dello statuto, l'insorgente non poteva pertanto "speculare" su questo aspetto, dando per assodata una regolamentazione standard. Al contrario, come valutato dalla Commissione, non appare insostenibile ritenere che avrebbe prudenzialmente e diligentemente dovuto procedere a un taglio delle quote (così come fatto da tutti gli altri candidati, cfr. risposta, pag. 2). Senza peraltro contare l'innegabile vantaggio di maggior immediatezza e chiarezza nei rapporti di forza in seno alla società che ne può derivare. In ogni caso, la ricorrente non poteva semplicemente ignorare tale aspetto, senza nemmeno curarsi di fornire una qualsiasi spiegazione nel proprio atto. In queste circostanze, con la Commissione occorre inevitabilmente concludere che l'importante omissione in cui è incorsa la ricorrente è data e non poteva pertanto che determinare un'apprezzabile penalizzazione. Certo, considerate le ripercussioni che tale errore ha comportato anche per gli atti successivi (conseguente modifica statutaria e istanza d'iscrizione), ci si potrebbe chiedere se la penalizzazione complessiva (30 punti) non appaia eccessivamente severa, avuto pure riguardo alla soglia fissata dall'autorità esaminatrice per la sufficienza (60/90). In concreto - al di là del fatto che l'insorgente non spende parola in merito - vi è nondimeno da considerare che la candidata non è incappata solo in questo grave errore ma, come si vedrà in appresso, ha commesso tutta una serie di altri sbagli, affatto irrilevanti: anche se l'autorità esaminatrice l'avesse penalizzata con un terzo dei punti in meno (20), l'esito della sua prova d'esame non sarebbe quindi comunque stato diverso, nemmeno a una valutazione globale.

#### **E. 5**

e 702 cpv. 2 cifra 1 CO; b) la preventiva modifica dello scopo sociale non sarebbe stata necessaria, alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale (che permette a una società di compiere tutti gli atti non prettamente esclusi dal suo scopo); c) la delibera non indicherebbe come avverrà la liberazione delle quote di nuova emissione, limitandosi a specificare il prezzo complessivo e non il prezzo per quota. Non menzionando in questo punto (ma solo successivamente, in relazione al diritto di opzione) come avverrà la liberazione (ossia mediante conferimento in natura) non sarebbe neanche indicato che le

quote di nuova emissione andranno assegnate alla società conferente ; d) la proposta di aumento sarebbe silente su come l'apporto verrà imputato, dichiarando inoltre che le nuove quote avranno diritto "immediatamente" (ancora prima di essere emesse?) al dividendo ; e) il diritto di opzione è soppresso affinché le nuove quote siano liberate dal nuovo socio, recte siano "sottoscritte" (e poi liberate in ossequio all'impegno assunto con la sottoscrizione); f) mancherebbe la clausola di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. 1 ORC relativa alle prestazioni accessorie.

### **E. 5.1**

La Commissione ha anzitutto riscontrato diversi difetti nell'atto pubblico relativo alla delibera dell'assemblea generale di aumento del capitale sociale (rogito n. 1). Oltre ad alcune imprecisioni sulle formalità dei comparenti (stato civile e documento d'identità), ha segnatamente rilevato le seguenti pecche: a) l'accertamento della presenza dei soci ( è presente il 90% del capitale sociale ) non sarebbe conforme agli art. 805 cpv.

### **E. 5.2**

La ricorrente riconosce in questa sede l'errore riferito all'accertamento della presenza dei soci (a), come pure quello (b) inerente alla modifica dello scopo sociale. Contesta per contro tutti gli altri punti, ritenendo il suo rogito sufficientemente chiaro e completo.

### **E. 5.3**

Il rogito in questione, per quanto attiene ai controversi punti (c-f), riporta in particolare le seguenti clausole: "Il Presidente propone pertanto quanto segue: (...) 2. Di aumentare il capitale sociale di nominali CHF 10'800 (...) portandolo da nominali CHF 20'000 (...) a nominali CHF 30'800 (...), mediante l'emissione di 108 (...) quote sociali di nominali CHF 100 (...) l'una, da emettersi ad un prezzo complessivo di CHF 330'075.00 (...). 3. Di sopprimere il diritto d'opzione dei soci affinché tutte le nuove quote sociali siano liberate mediante conferimento di 70 (...) azioni della F\_\_\_\_\_ SpA, \_\_\_\_\_, Italia, pari al 70% (...) del capitale azionario per un valore riconosciuto di CHF 330'075.00 (...), da parte della società italiana B \_\_\_\_\_ Srl, con sede a \_\_\_\_\_, Italia. 4. Di riconoscere al sottoscrittore delle nuove quote sociali un diritto immediato a partecipare agli utili della società."

### **E. 5.4**

Ora, basta un colpo d'occhio a queste disposizioni per rendersi conto che l'atto pubblico dell'insorgente risulta effettivamente carente e impreciso, senza peraltro essere strutturato in modo chiaro e tale da facilitarne la comprensione (cfr. Michel Mooser , *Le droit notarial en Suisse*, II ed., Berna 2014, pag. 127, n. 208), seguendo i disposti di legge. Se è indicato l'ammontare nominale totale dell'aumento, nonché il numero e il valore nominale delle nuove quote (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 1 e 2 CO per rinvio dell'art. 781 cpv. 5 cifra 1 CO e art. 75 cpv. 1 lett. a e b dell'ordinanza sul registro di commercio del 17 ottobre 2007; ORC; RS 221.411), difetta per contro totalmente - come rilevato dalla Commissione (c) - il prezzo d'emissione per quota (fr. 3'056.25, composto da valore nominale e aggio; art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO e 75 cpv. 1 lett. c ORC; cfr. pure Harald Maag/Florian S. Jörg , in: *Handbuch Schweizer GmbH-Recht*, Basilea 2019, pag. 1037 e 1041 n. 88.48). L'atto è inoltre manchevole sul momento a partire dal quale le nuove quote diano diritto al dividendo (art. 650 cpv. 2 cifra 3 CO, 75 cpv. 1 lett. d ORC), aspetto cui è accennato solo al punto 4 con una formulazione che, come essenzialmente osserva la precedente istanza (d), è errata e ambigua (diritto immediato a partecipare agli utili), non indicando una data precisa (quale la

data d'iscrizione dell'aumento di capitale a registro di commercio, cfr. pure Maag/Jörg , op. cit., pag. 1037 e 1041 n. 88.52) . Invano la ricorrente propone una sua interpretazione per la formulazione adottata: compito di un notaio non è infatti quello di preparare atti che possano in qualche modo dar luogo a un'iscrizione a registro di commercio e debbano se del caso essere interpretati, ma quello di sviscerare e rendere comprensibile e chiara la matassa del diritto in relazione e in funzione dei rapporti giuridici importanti, redigendo documenti precisi, chiari e completi. In tal senso è evidente come non sia neppure ben ordinata e risolta la specie dei conferimenti, e meglio il conferimento in natura (azioni F\_\_\_\_\_ SpA), che è inopinatamente mescolato (al punto 3) con la soppressione del diritto d'opzione (cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 8 CO, 75 cpv. 1 lett. m ORC), senza che sia poi specificata la controprestazione al conferente (ossia il numero di nuove quote che spettano alla B\_\_\_\_\_ Srl a tale scopo; cfr. art. 650 cpv. 2 cifra 4 CO e 75 cpv. 1 lett. f ORC; cfr. pure Maag/Jörg , op. cit., pag. 1069 e 1070 n. 89.11 e rinvii). Anche su questo punto, le annotazioni della Commissione (c-d) resistono quindi alle sommarie critiche della candidata. Già solo a fronte di queste lacune - tutt'altro che trascurabili - appare più che giustificata la mancata assegnazione del punteggio pieno (18/25). A maggior ragione se si tiene conto anche della puntualizzazione dell'autorità esaminatrice - del tutto corretta - secondo cui le nuove quote devono essere sottoscritte e poi liberate (e). Inoltre, innegabilmente più completo - soprattutto nel contesto di un esame scritto (in cui il candidato deve dar prova di particolare attenzione ai diversi problemi che si possono porre) - sarebbe stato l'atto che avesse contenuto anche un riferimento all'obbligo di fornire prestazioni accessorie (f), inclusi i diritti di cui all'art. 75 cpv. 1 lett. l ORC (anche solo per escludere espressamente tale eventualità). A ciò si aggiungano le imprecisioni sull'accertamento della presenza dei soci (a) e la modifica dello scopo sociale (b) - affatto necessaria - che nemmeno la ricorrente contesta. Avuto riguardo alla diligenza e al rigore imposti a un notaio, non esenti da critiche vanno infine le sbavature formali, seppur lievi, rimproverate in punto all'identificazione dei comparanti: considerato che l'identità delle persone non note deve essere certificata mediante la presentazione di un documento ufficiale, di cui viene fatta menzione nell'atto (art. 35 cpv. 2 LN), contrariamente a quanto pretende l'insorgente, appare del tutto logico che debbano essere riportate nel rogito anche le indicazioni in merito alla validità del documento (date di rilascio e scadenza). Anche volendo prescindere da quest'ultima puntualizzazione (ma anche da quella più trascurabile inerente lo stato civile), la valutazione della Commissione sul rogito concernente la delibera dell'assemblea generale di aumento del capitale sociale, come detto, merita senz'altro conferma.

### **E. 6.1**

La precedente istanza ha pure riscontrato diverse mancanze nell'atto pubblico di constatazione della gerenza dell'aumento del capitale sociale e relativa modifica dello statuto. Oltre a un accenno alle medesime imprecisioni formali di cui si è detto poc'anzi (stato civile e documento d'identità), ha in particolare riscontrato i seguenti errori: a) nelle chiuse manca l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione degli inserti; b) l'atto di constatazione dell'aumento di capitale sociale non è corretto laddove fa riferimento al diritto immediato al dividendo delle nuove quote; c) impreciso è inoltre il riferimento al contratto di conferimento, laddove la candidata scrive che l'apportante "si è impegnata a conferire" anziché "ha conferito".

### **E. 6.2**

A torto l'insorgente contesta tale valutazione, rilevando anzitutto di aver soddisfatto le prescrizioni del codice delle obbligazioni in merito all'esibizione dei giustificativi al notaio e ai comparanti, agendo invece conformemente alla prassi per quanto attiene alla formula finale di pubblicazione dell'atto, priva di riferimento agli inserti. Premesso che la critica (a) della Commissione si rivolge evidentemente solo a quest'ultimo aspetto, è innegabile che l'enunciazione finale del suo atto, nella misura in cui passa sotto silenzio gli inserti, non sia conforme all'art. 34 cpv. 2 LN: secondo tale norma, la pubblicazione concerne infatti l'intero testo dell'atto e degli inserti - ciò di cui va evidentemente dato atto nel rogito (a prescindere dall'esistenza di un diverso modello nella pubblicazione consultata dalla ricorrente). Da respingere, per le medesime ragioni di cui già si è detto (consid. 5.4), sono invece le identiche critiche riproposte contro l'errata formulazione del "diritto immediato al dividendo" (b) . Analoga conclusione vale per le imprecisioni riferite al conferimento (c). L'impegno (incondizionato) a effettuare il conferimento corrispondente al prezzo totale d'emissione delle quote avviene contestualmente alla firma della scheda di sottoscrizione (cfr. pure Maag/Jörg , op. cit., pag. 1046 e 1047 n. 88.81). Con il contratto di conferimento, invece (che è peraltro presupposto necessario per iscrivere a registro di commercio l'aumento di capitale, cfr. art. 46 cpv. 3 lett. a ORC per rinvio dell'art. 74 cpv. 3 ORC), tale impegno - come indicato dalla Commissione (risposta pag. 4) - viene proprio eseguito , nel senso che la proprietà dei beni in natura viene trasferita alla società (cfr. pure Maag/Jörg , op. cit., pag. 1072 e 1073 n. 89.24). Errato risulta dunque il punto a pag. 2 del rogito della ricorrente, laddove indica che " (...) le suddette 108 (...) quote sociali sono liberate mediante conferimento in natura, come risulta dal contratto di conferimento (...) secondo il quale, in contropartita delle 108 (...) nuove quote sociali, la B\_\_\_\_\_ Srl (...) si è impegnata a conferire 70 (...) azioni (...) " . In tal senso, nulla muta il fatto che a pag. 3 dell'atto - nonostante quanto precede - la candidata abbia comunque constatato che (...) il gerente unico accerta che (...) i conferimenti sono stati effettuati (...). Al contrario, la censura dell'insorgente induce piuttosto a dubitare che neppure in questa sede la stessa abbia realmente colto la portata della sua imprecisione (cfr. ricorso a pag. 6). A fronte di quanto precede, neanche il punteggio che le è stato attribuito per l'atto in questione (13/15) - che è oltretutto solo lievemente inferiore a quello pieno - presta il fianco a critiche.

### **E. 7.1**

La Commissione ha infine rimproverato all'insorgente, a livello d'istanza d'iscrizione a registro di commercio dell'aumento di capitale, di non aver formulato il nuovo articolo sul capitale sociale, che deve comprendere l'apporto . Dal canto suo, la ricorrente obietta che il testo dello statuto non è elencato all'art. 76 ORC quale il contenuto dell'iscrizione in caso di aumento di capitale di una Sagl e lo statuto modificato è stato allegato e menzionato singolarmente nell'istanza .

### **E. 7.2**

L'iscrizione nel registro di commercio si fonda su una notificazione (art. 15 cpv. 1 ORC), che deve indicare i fatti da iscrivere o rinviare ai documenti giustificativi (art. 16 cpv. 1 ORC). Il contenuto dell'iscrizione è determinato dall'art. 76 ORC. Considerato che il cpv. 1 lett. a si limita a indicare la data della modifica dello statuto , non è invero del tutto chiaro per quale motivo nell'istanza avrebbe dovuto essere riprodotto il nuovo articolo dello statuto. In realtà, visto il riferimento all'apporto vi è da ritenere che l'autorità esaminatrice abbia piuttosto censurato l'assenza di uno specifico punto relativo al conferimento in natura (art. 45 cpv. 2 ORC per invio dell'art. 76 cpv. 2 ORC; cfr. anche risposta, pag. 4). In ogni

caso, è manifesto che da questo profilo la notificazione dell'insorgente risulti lacunosa, poiché il conferimento in natura non viene debitamente distinto, ma è solo parzialmente trattato, mescolandolo con l' Aumento di capitale (cfr. istanza) . Così facendo, l'istanza - oltre a mancare della necessaria chiarezza d'esposizione - non riporta nemmeno tutti gli aspetti salienti di questo fatto particolare, quali le quote sociali emesse a tale scopo (cfr. pure Maag/Jörg , op. cit., pag. 1081). Tale aspetto non emerge del resto nemmeno dall'articolo 3 dello statuto modificato (cfr. pag. 3 del rogito n. 2) allegato all'istanza, a cui si richiama la candidata, il quale non risulta a sua volta conforme alle prescrizioni di legge (cfr. art. 628 cpv. 1 con l'art. 777 c cpv. 2 cifra 1 CO e art. 652 g cpv. 1 con l'art. 781 cpv. 5 cifra 5 CO; Maag/Jörg , op. cit., pag. 1078 e 1079 seg. n. 89.30 seg.). L'articolo in questione (che a rigore avrebbe peraltro richiesto un numero separato da quello sul capitale sociale e sul numero e valore delle quote sociali), al di là dell'oggetto del conferimento, non riporta infatti né la sua stima, né le quote attribuite al conferente (cfr. art. 628 cpv. 1 CO). In tal senso, a ben vedere, nemmeno l'atto di constatazione della gerenza (rogito n. 2) va quindi esente da critiche. Al di là di quest'ultima puntualizzazione, a fronte delle rilevanti sbavature di cui si è detto, non appare per nulla insostenibile la valutazione della Commissione e di riflesso nemmeno il punteggio che è stato attribuito all'insorgente per l'istanza d'iscrizione a registro di commercio dell'aumento del capitale sociale (8/10).

#### **E. 8**

In conclusione, il Tribunale ritiene che la valutazione dell'autorità esaminatrice (con un punteggio di 49/90), seppur severa, non proceda ancora da un esercizio scorretto e insostenibile del potere d'apprezzamento che la legge le riserva in questa materia. Come a ragione osserva la precedente istanza, le diverse lacune e manchevolezze riscontrate impongono comunque di ritenere la prova scritta della ricorrente globalmente insufficiente. Come visto, la candidata non è infatti stata in grado di confermare la propria idoneità ad assumere la funzione di notaio, non solo perché non ha allestito tutti gli atti richiesti ma anche perché ha preparato documenti lacunosi e incompleti e che mancano in più punti della necessaria chiarezza e pertinenza di formulazione. Il mancato superamento della prova non può pertanto che essere confermato.

#### **E. 9**

Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, dedotto l'importo già versato a titolo di anticipo delle presumibili spese processuali (fr. 1'200.-), è posto a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.